

INTERVENTO

IL MODELLO 231 NON SI ACQUISTA CHIAVI IN MANO

FRANCESCO DE BIASI*

Ai sensi del decreto legislativo 231 del giugno 2001, qualsiasi ente privato può essere ritenuto «responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio» dai vertici (in senso lato) dell'ente stesso, a meno che non dimostri di avere «adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Da qui l'importanza, per società ed enti privati, di dotarsi di un modello che possa superare lo scrutinio dei tribunali penali, evitando così l'erogazione di sanzioni potenzialmente gravi, nel caso di commissione dei reati previsti dal decreto da parte di loro rappresentanti.

A otto anni dall'entrata in vigore del decreto, e con particolare riferimento agli ultimi due anni, è dato rilevare un significativo aumento del numero dei modelli adottati da società ed enti privati e, più in generale, una crescente attenzione nei confronti di tale normativa, principalmente a causa dei due seguenti ordini di ragioni.

In primo luogo, il paniere dei reati contemplati dal decreto è stato notevolmente ampliato dal legislatore, mediante novelle dalla cadenza poco più che annuale, fino a ricomprendervi i reati societari, gli abusi di mercato, il riciclaggio, i delitti informatici e il trattamento illegittimo di dati, i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico e, da ultimo, l'omicidio colposo e le lesioni commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, il decreto non contiene un'indicazione puntuale dei requisiti che i modelli devono presentare e, al riguardo, elementi sufficientemente univoci sono desumibili dai provvedimenti sino ad ora resi dalle autorità penali, le quali hanno quasi sempre statuito l'inidoneità dei modelli esaminati a giustificare l'esonerazione dalla responsabilità amministrativa in capo agli enti coinvolti nei procedimenti penali.

In questa situazione non può sorprendere come notevoli incertezze e preoccupazioni gravino su società ed

enti in merito a quale debba essere il contenuto del modello. È dunque utile delineare alcune considerazioni sull'applicazione del decreto, quali emerse dall'intenso dibattito che ha coinvolto l'università, l'avvocatura e gli stessi organi della giustizia.

1) La pressochè totalità dei modelli sottoposti al vaglio dei giudici penali è risultata «inidonea» a far esonerare dalla responsabilità gli enti interessati, in quanto i modelli stessi erano successivi alla commissione dei reati oppure erano stati redatti in modo approssimativo. 2) Il modello previsto dal decreto è un insieme di specifiche strutture e procedure tali da impedire il verificarsi di certi reati a meno che tali strutture e procedure non vengano «fraudolentemente eluse». Quindi non può essere un prodotto che si acquista «chiavi in mano» da qualsivoglia fornitore di servizi ester-

no, ma è necessariamente il frutto della più ampia collaborazione tra i responsabili delle funzioni a rischio e professionisti esterni specializzati, nella consulenza sia aziendale sia legale. 3) Particolare attenzione va prestata nel configurare l'organismo di vigilanza, che deve essere dotato di appropriate caratteristiche di competenza e autonomia (anche intesa in senso economico), in modo da potere espletare adeguatamente il ruolo attribuitogli dal decreto. 4) Infine, dall'analisi dei modelli resi pubblici, emerge l'opportunità di colmare una frequente lacuna consistente nella mancata predisposizione di procedure e policy aziendali, che consentano all'ente-datore di lavoro di svolgere efficaci controlli sulla correttezza delle attività aziendali in via preventiva, anche indipendentemente dalla segnalazione di illeciti, nel pieno rispetto delle stringenti disposizioni del diritto del lavoro e del diritto della protezione dei dati personali.

* Counsel Cleary Gottlieb Steen & Hamilton